

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ampliamento della scissione scorporo senza “copertura” fiscale

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Riforma fiscale nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

Il D.Lgs. n. 88/2025 ha introdotto rilevanti **modifiche alla disciplina civilistica e fiscale della scissione mediante scorporo**, ridefinendo l'[art. 2506.1, c.c.](#). L'intervento normativo ha **ampliato l'ambito soggettivo** dell'operazione, consentendo il trasferimento di patrimonio **non solo a società di nuova costituzione**, ma anche **a società preesistenti**.

Tale innovazione, tuttavia, **non è stata accompagnata** anche da una **correlata disciplina fiscale**, con importanti riflessi in tale ultimo ambito, in particolare in relazione al **regime di neutralità** e alle implicazioni sulla stratificazione del patrimonio netto e sul **riporto delle perdite fiscali**. Infatti, mentre nelle bozze del D.Lgs. n. 192/2024 era stata contemplata la **fattispecie di scissione scorporo** a favore di società beneficiarie già esistenti, nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale è stato eliminato qualsiasi riferimento a tale ipotesi. Tuttavia, il Legislatore fiscale introduce una **disciplina fiscale “generale”** per la scissione scorporo, **non specificando che la stessa sia applicabile solo all'ipotesi di società beneficiaria di nuova costituzione**, anche se, come accennato, gli aspetti critici non mancano.

Come anticipato, sul versante civilistico la nuova formulazione dell'[art. 2506.1, c.c.](#), consente alla società scindenda di **trasferire l'intero patrimonio**, o una sua parte, a **favore di una o più società già esistenti, ricevendo in cambio azioni o quote** delle stesse. Questo supera il precedente limite che circoscriveva l'operazione alle sole beneficiarie neocostituite, ampliando le possibilità operative per le imprese e introducendo **nuove dinamiche di pianificazione societaria**.

L'[art. 173, comma 15-ter, TUIR](#), estende il regime di neutralità fiscale previsto per le scissioni tradizionali anche alle **operazioni di scissione mediante scorporo**, senza distinguere tra beneficiarie di nuova costituzione e preesistenti. Tale rinvio alla disciplina civilistica consente di affermare che anche **le scissioni mediante scorporo verso società preesistenti possono beneficiare della neutralità fiscale**.

Un aspetto critico riguarda l'esclusione, prevista dal [comma 15-ter dell'art. 173, TUIR](#), dell'applicazione del comma 10 (**limitazioni al riporto di perdite e altri benefici fiscali**) alle

scissioni mediante scorporo. Mentre tale esclusione appare giustificata per le **beneficiarie neocostituite**, la sua estensione alle società preesistenti solleva dubbi, in quanto **potrebbe favorire indebite compensazioni intersoggettive di attributi fiscali**. Si rende, pertanto, auspicabile un **intervento chiarificatore**, o meglio ancora una modifica normativa, che disciplini in modo differenziato le due fattispecie, al fine di presidiare il **rischio di indebiti vantaggi fiscali**.

Nelle scissioni tradizionali, la composizione del patrimonio netto destinato alla società beneficiaria deve rispecchiare, in proporzione, la **natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella società scissa prima dell'operazione**. La normativa sulle **scissioni mediante scorporo**, invece, si concentra sulle **beneficiarie neocostituite** e, mutuando la disciplina dai conferimenti di azienda, prevede che al patrimonio netto delle beneficiarie neocostituite si **applichi il regime fiscale del capitale e delle riserve** previsto dall'[art. 47, comma 5, TUIR](#). Per la società scissa, le riserve iscritte in bilancio **mantengono il proprio regime fiscale**.

Tuttavia, non è chiaro come **tali disposizioni debbano essere applicate nel caso di beneficiarie preesistenti**, ragione per cui si rende necessario anche per questo aspetto un immediato intervento chiarificatore.

Alle operazioni di scorporo effettuate a favore di **società già esistenti** dovrebbe applicarsi il [comma 15-quater dell'art. 173, TUIR](#), che **esclude la configurabilità dell'abuso del diritto** nelle operazioni che prevedono la **cessione della partecipazione ricevuta a seguito di scissioni** aventi a oggetto aziende. Tale previsione mira a garantire **certezza operativa e a prevenire contestazioni in sede di controllo fiscale**, ma necessita di un coordinamento sistematico con le altre disposizioni in materia di abuso del diritto e di elusione fiscale. Tuttavia, stante **l'assimilazione della scissione scorporo** all'operazione di conferimento d'azienda, anche laddove la beneficiaria sia già esistente non pare possano esservi particolari ostacoli per **escludere l'applicazione della disciplina dell'abuso del diritto** in relazione alla **successiva cessione della partecipazione** ricevuta dalla scissa.